

Roma, 6 settembre 2004

Circolare n. 91/2004

Oggetto: Lavoro – Orario personale non viaggiante – Regime sanzionatorio - D.LGVO 19.7.2004, n.213, su G.U. n. 192 del 17.8.2004.

Il regime sanzionatorio per le violazioni in materia di orario di lavoro del personale non viaggiante è stato riordinato alla luce della nuova disciplina introdotta dal DLGVO n. 66/2003. Il nuovo provvedimento interviene altresì sulle disposizioni riguardanti le ferie e gli obblighi di comunicazione dello straordinario a carico dei datori di lavoro.

Sanzioni – Sul piano amministrativo è stato sostanzialmente confermato il regime previsto dalla precedente disciplina, salvo alcuni inasprimenti (ad esempio la sanzione massima per mancato riposo settimanale passa da 154 a 630 euro, mentre quella per la mancata comunicazione dello straordinario passa da 154 a 200 euro) e l'introduzione di nuove sanzioni per fattispecie in passato non previste (ad esempio per il superamento della durata media di 48 ore di lavoro settimanale è prevista una sanzione fino a 780 euro).

Sul piano penale le sanzioni in materia di orario di lavoro continuano ad essere applicate solo in ipotesi particolari concernenti il lavoro notturno (violazione degli obblighi di visita medica e del divieto di impiego di lavoratrici in gravidanza).

Ferie – Come è noto, il decreto 66/2003 ha fissato in 4 settimane la quantità minima annuale di ferie da riconoscere al lavoratore. Al riguardo il nuovo provvedimento ha ammesso il frazionamento del suddetto periodo che deve essere concesso quantomeno per due settimane nel corso dell'anno di maturazione e per la restante parte nei 18 mesi successivi.

Straordinario - Confermando le istruzioni ministeriali già impartite un anno fa (circolare Min. Lavoro n.5/27373/70 dell'11.9.2003), il decreto in esame ha fissato in 30 giorni il termine entro il quale le aziende (con la sola esclusione delle unità produttive sino a 10 dipendenti) devono comunicare alle Direzioni provinciali del lavoro in quali settimane del precedente quadrimestre sono state oltrepassate le 48 ore di lavoro attraverso prestazioni straordinarie.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.99/2003 e 61/2003
Allegato uno*

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G. U. n. 192 del 17.8.2004 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004, n. 213

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2 sono sopresse le parole: «delle Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa e»;

b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.»;

c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: «alla scadenza del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta

giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;

d) il comma 1 dell'articolo 10, e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.»;

e) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi»;

f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

Sanzioni

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.

3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.

5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.

6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.»;

g) all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio» sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Frattini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'

Visto, il Guardasigilli: Castelli;